

## BANDO L.R. N.9 DEL 7 MAGGIO 2002, ART.3. ANNO 2008

### OBBIETTIVO STRATEGICO “STABILIZZAZIONE ED ESTENSIONE TERRITORIALE OTTIMALE DEI SERVIZI ASSOCIATI DI POLIZIA LOCALE”

#### Modello per la misurazione del livello di stabilità dell'associazionismo dei servizi di polizia locale nella Regione del Veneto

##### PREMESSA

Ai sensi degli artt. 27–34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento delle leggi sugli enti locali, successivamente T.U.E.L.), gli Enti locali hanno la possibilità di gestire in maniera associata una pluralità di servizi, tra cui quello di Polizia Locale. A tal proposito, l'art. 6, co. 2 n. 3 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 62 (Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) prevede che le Regioni provvedano con legge regionale a “promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione”.

In attuazione di questa normativa nazionale, la Regione del Veneto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi attraverso la gestione associata dei servizi di Polizia Locale:

- la *funzionalità* del servizio, intesa come capacità di raggiungimento degli obiettivi del servizio;
- l'*economicità*, intesa come capacità di realizzare gli obiettivi programmati con il minimo di risorse.

**Prerequisito fondamentale di una gestione associata dei servizi di Polizia Locale è la stabilità delle funzioni, procedure e organizzazione del servizio**, ossia il carattere durevole nel tempo delle forme associative di Enti locali.

In questa ottica la Regione del Veneto ha dato avvio ad un percorso associativo ragionato (di cui alla D.G.R. n.73 del 22 gennaio 2008, denominata: “Legge Regionale 7 maggio 2002 ‘Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza ‘ n. 9 e L.R. n.40 del 9 agosto 1988 ‘Norme in materia di polizia locale’. Piano di zonizzazione dei servizi associati di polizia locale”) che, in prospettiva, potrà favorire la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale per ambiti territoriali omogenei, garantendo così maggiore efficienza, economicità e interoperabilità degli apparati preposti.

Ciò comunque in ottemperanza alle disposizioni della “legge finanziaria” 2008 (L. n.244 del 24 dicembre 2007) che all'art.2 comma 28, testualmente recita:

. “Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale e` consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni e` nullo ed e`, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.”

Ma come si può misurare il livello di stabilità di una determinata forma di associazionismo dei servizi di Polizia Locale?

Sulla base del T.U.E.L. è possibile ricostruire la definizione di **gestione associata di un servizio** come l'esercizio in modo coordinato e congiunto da parte di due o più enti locali di uno o più servizi di loro competenza. Dunque, gli enti locali possono decidere di unire e mettere in comune obiettivi, risorse strumentali ed economiche al fine di erogare al cittadino servizi che rispondano a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La gestione associata va intesa pertanto come la **condivisione di funzioni e procedure, risorse strumentali ed economiche** necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla

Polizia Locale dalle diverse leggi nazionali e regionali<sup>1</sup>. Sulla base di questa definizione, è possibile individuare **quattro dimensioni del concetto di 'gestione associata del servizio di Polizia Locale'**, ossia:

1. la *tipologia* di forma associativa, che rappresenta il presupposto giuridico della gestione associata (dimensione 1);
2. le *procedure* inerenti lo svolgimento delle funzioni in forma associata, che si riferisce alla condivisione di funzioni e procedure della gestione associata del servizio di Polizia Locale (dimensione 2);
3. il sistema di *gestione operativa* e le dotazioni strumentali, che fa riferimento alla condivisione di risorse strumentali nell'ambito della gestione associata del servizio di Polizia Locale (dimensione 3);
4. la *gestione dei fondi* per lo svolgimento delle funzioni in forma associata, che è relativa alla condivisione delle risorse economiche nell'ambito della gestione associata del servizio di Polizia Locale (dimensione 4).

I vantaggi derivanti dalla gestione associata del servizio di Polizia Locale sono molteplici e possono essere sintetizzati come segue:

- un maggior numero di operatori disponibili da dislocare a seconda delle necessità;
- un maggiore controllo garantito dalla maggiore presenza sul territorio degli operatori di Polizia Locale;
- la possibilità di scambiare esperienze relative all'organizzazione delle attività e degli interventi;
- la condivisione di mezzi e strumenti operativi.<sup>2</sup>

Per **stabilità della gestione associata del servizio di Polizia Locale** si intende il carattere di **continuità e durevolezza nel tempo** delle forme associative di Enti locali, attraverso la piena **condivisione di funzioni e procedure, risorse strumentali ed economiche** necessarie per lo svolgimento delle funzioni che rientrano nella gestione associata.

#### **FORMA ASSOCIATIVA (DIMENSIONE 1)**

La dimensione "forma associativa" è misurata attraverso il parametro "**tipologia di forma associativa**". L'assunto che sta alla base è che *tanto maggiore è la stabilità della forma associativa prescelta per la gestione associata dei servizi di Polizia locale, tanto maggiore la stabilità della gestione associata*. Le tipologie di forme associative degli enti locali sono quelle tipizzate dal legislatore nazionale con il T.U.E.L. (D.Lgs n.267/2000) e previste dall'art.3 della L.R. n.9/2002 per l'accesso ai contributi ossia:

1. Unioni di comuni;
2. Fusioni di comuni;
3. Consorzi;
4. Comunità montane;
5. Associazioni di Comuni (Convenzioni; Accordi di programma)

L'art. 33, co. 4 del T.U.E.L. dispone che le Regioni debbano favorire il massimo grado di integrazione tra i comuni e, allo stesso tempo, che debbano prevedere "*in ogni caso una maggiorazione di contributi nelle ipotesi di fusioni e unione rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale*". Da ciò appare che unioni e fusioni di comuni siano ritenute dal legislatore forme associative più stabili rispetto alle altre. Per questo motivo è ragionevole attribuire a dette forme associative il massimo livello di stabilità.

Seguono i consorzi, le Comunità montane, le quali – al pari di unioni e fusioni – sono forme associative "istituzionalizzate", cioè esse stesse Enti locali, a cui appare ragionevole attribuire lo stesso livello medio-alto di stabilità<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Osservatorio Regionale per la Sicurezza della Regione del Veneto, *La Polizia Locale nel Veneto – Seconda indagine anno 2003-2004*, 2004, p. 3, disponibile in Internet al seguente indirizzo [http://www.venetocomunitasicura.it/main/fso/PDF%20polizia/indagine%20pl%2003\\_04/rapp.pl%20cap1.pdf](http://www.venetocomunitasicura.it/main/fso/PDF%20polizia/indagine%20pl%2003_04/rapp.pl%20cap1.pdf).

Seguono le convenzioni fra Comuni, che sono forme associative meno strutturate e, dunque, meno stabili rispetto a consorzi, associazioni, unioni e comunità montane, avendo generalmente durata temporale limitata ma rinnovabile. Ad esse perciò appare ragionevole attribuire un livello di stabilità basso, ma non nullo.

Gli accordi di programma, infine, che nascono “*per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni*” (art. 34 T.U.E.L.) ed esauriscono la propria funzione una volta portata a termine l’opera, l’intervento o il programma, dato che l’accordo non può essere rinnovato. Per questo motivo è possibile affermare che l’accordo di programma (peraltro difficilmente applicabile alle *funzioni* di polizia locale) sia la forma associativa più instabile rispetto alle altre ed è possibile attribuirgli un grado di stabilità nullo.

#### **PROCEDURE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA (DIMENSIONE 2)**

La dimensione “*procedure inerenti lo svolgimento delle funzioni in forma associata*” è misurata attraverso i seguenti tre parametri:

1. **“ampiezza delle funzioni in gestione associata e modalità del loro coordinamento”;**
2. **“modalità di gestione di dati e informazioni relative alle funzioni svolte in forma associata”;**
3. **“livello di standardizzazione della modulistica per lo svolgimento delle funzioni in forma associata”.**

Per quanto riguarda il parametro “**ampiezza delle funzioni in gestione associata e modalità del loro coordinamento**”, l’assunto che sta alla base è che *tanto maggiore è il numero di funzioni in gestione associata e tanto più il loro coordinamento è organizzato secondo il modello del comando unico, tanto maggiore la stabilità della gestione associata*. Naturalmente stiamo parlando di funzioni attinenti alla sicurezza urbana e alla polizia locale e pertanto le forme associative che rilevano, per le finalità della L.R. n.9/2002, devono essere competenti in materia.

L’ampiezza delle funzioni gestite e coordinate mediante la forma associativa è espressa attraverso l’indicazione del *numero* delle funzioni<sup>4</sup> o dei compiti istituzionali svolti in comune e delle *forme di coordinamento* di tali funzioni che gli Enti locali hanno scelto di adottare, dando conto se:

1. è previsto un corpo unico: tutte le funzioni vengono svolte in maniera associata ed è previsto un unico Comandante;
2. vengono svolte tutte le funzioni in maniera associata attraverso il coordinamento dei diversi Responsabili di corpo/servizio;
3. solo alcune funzioni vengono svolte in maniera associata, per le quali è previsto un unico responsabile;
4. solo alcune funzioni vengono svolte in maniera associata, per le quali è previsto coordinamento dei diversi Responsabili di corpo/servizio;
5. vengono svolte congiuntamente solo alcune attività all’interno delle funzioni - (polizia edilizia, annonaria, ambientale, ecc.): per esse è previsto un unico responsabile;

---

<sup>3</sup> Si parla di livello medio-alto di stabilità poiché tale livello risulta essere superiore a quello attribuito alle convenzioni (livello medio di stabilità) e agli accordi di programma (livello nullo di stabilità), ma inferiore rispetto a unioni e fusioni (livello massimo di stabilità).

<sup>4</sup> Come si evince dalla Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 62, dalla Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 40, e come ritroviamo nel documento elaborato dall’Osservatorio Regionale per la Sicurezza dal titolo *La Polizia Locale in Veneto: ruoli e funzioni*, la Polizia Locale è chiamata a svolgere delle funzioni che possono essere sintetizzate come segue:

- funzioni di polizia amministrativa;
- funzioni di polizia giudiziaria;
- funzioni di polizia stradale;
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- funzioni di sicurezza urbana e territoriale;
- altre attività svolte nell’ambito del servizio (es. Protezione civile, trattamento sanitario obbligatorio, controllo canili e colonie feline, servizio elettorale, ecc.).

6. vengono svolte congiuntamente solo alcune attività all'interno delle funzioni - (polizia edilizia, annonaria, ambientale, ecc.): per esse è previsto il coordinamento dei diversi Responsabili di corpo/servizio.

La prima modalità esemplifica il caso in cui tutte le funzioni vengono gestite in forma associata e sono coordinate dal comando unico. Per queste ragioni, a tale modalità è ragionevole associare il massimo livello di stabilità.

La seconda modalità ricorre quando tutte le funzioni sono in forma associata, ma la loro gestione è coordinata dai diversi responsabili di corpi o servizi di Polizia Locale. In questo caso il livello di stabilità è inferiore rispetto alla modalità precedente.

La terza modalità si ha quando solo alcune funzioni <sup>5</sup>vengono svolte in forma associata e sono coordinate dalla figura di un unico responsabile. In questo caso, poiché non tutte le funzioni vengono gestite in forma associata, il grado di stabilità è inferiore rispetto alla modalità precedente.

La quarta modalità rappresenta il caso in cui solo alcune funzioni sono svolte in forma associata attraverso il coordinamento tra i diversi responsabili di corpi o servizi di Polizia Locale. In questo caso, il livello di stabilità è ancora inferiore.

La successiva modalità si riferisce al caso in cui solo alcune attività sono svolte in forma associata, sotto il coordinamento di un unico responsabile. È possibile infatti che non venga svolta in forma associata alcuna funzione *in toto*, ma piuttosto singole attività previste al suo interno: ad esempio, solo le attività di polizia edilizia, annonaria, ambientale, ecc. nell'ambito della più ampia funzione di polizia amministrativa. La stabilità garantita da questa modalità è ancora minore di quella citata precedentemente.

Infine, l'ultima modalità si riferisce allo svolgimento in forma associata di singole attività, sotto il coordinamento di diversi responsabili: il grado di stabilità è perciò nullo.

Il secondo parametro "**modalità di gestione di dati e informazioni relative alle funzioni svolte in forma associata**", fa riferimento alle modalità di gestione - condivisa o meno - di informazioni e dati relativi alle funzioni svolte in maniera associata. L'assunto che sta alla base è che *tanto maggiore la condivisione di dati e informazioni relativi alle attività svolte in forma associata, tanto maggiore la stabilità della gestione associata*. Le modalità sono le varie possibili forme di condivisione dei dati e delle informazioni, ossia:

1. esistenza di una banca dati nella quale vengono raccolte e condivise le informazioni e i dati relativi a tutte funzioni/attività svolte in maniera associata;
2. esistenza di una banca dati nella quale vengono raccolte e condivise le informazioni e i dati relativi ad una parte delle funzioni/attività svolte in maniera associata;
3. assenza di una banca dati comune.

La prima modalità denota il massimo livello di stabilità poiché in questo caso dati, informazioni e documenti rilevati durante lo svolgimento di tutte le funzioni/attività in gestione associata sono condivisi ed archiviati in un database comune. La seconda modalità rappresenta invece il caso in cui non tutte le funzioni/attività vengano svolte in forma associata: in questo caso, il livello di stabilità sarà inferiore rispetto al caso precedente. Il caso di massima instabilità si ha con l'ultima modalità, che ricorre quando i comuni che svolgono il servizio di Polizia Locale in forma associata non dispongono di una banca dati comune per il rilevamento dei dati.

Il terzo parametro individuato, "**livello di standardizzazione della modulistica per lo svolgimento delle funzioni in forma associata**", si basa sull'assunto che *tanto maggiore il livello di standardizzazione della modulistica richiesta per lo svolgimento delle funzioni che rientrano nella gestione associata, tanto maggiore la stabilità della gestione associata*. Le modalità sono tre:

1. è stato creato un sistema di modulistica comune per lo svolgimento di tutte le funzioni/attività svolte in forma associata;

---

<sup>5</sup> La tipologia di funzione svolta in forma associata non influisce sul grado di stabilità della gestione associata del servizio; per questa ragione, le modalità individuate corrispondono al numero di funzioni messe in comune.

2. è stato creato un sistema di modulistica comune per lo svolgimento di parte delle funzioni/attività svolte in forma associata;
3. non è stato creato alcun sistema di modulistica comune per lo svolgimento delle funzioni/attività svolte in forma associata.

La prima modalità denota il massimo livello di stabilità poiché prevede la presenza di una modulistica comune per tutte le funzioni/attività che ricadono nella gestione associata. La seconda modalità rappresenta invece il caso in cui la modulistica comune è disponibile solo per alcune delle funzioni/attività gestite in forma associata; per questo motivo, il livello di stabilità in questo caso è inferiore rispetto a quello della modalità precedente. Un livello ancora più basso si ha nel caso in cui non esista alcuna modulistica comune.

### **SISTEMA DI GESTIONE OPERATIVA ED ALLE DOTAZIONI STRUMENTALI (DIMENSIONE 3)**

La terza dimensione “**sistema di gestione operativa e dotazioni strumentali**” è relativa agli strumenti che la Polizia Locale utilizza nell’espletamento delle sue funzioni ed è misurata attraverso tre parametri:

1. “**esistenza di un sistema centralizzato di gestione operativa**”;
2. “**modalità di utilizzo delle dotazioni di mezzi**”;
3. “**modalità di utilizzo delle dotazioni di strumenti operativi**”.

Con il primo parametro, “**esistenza di un sistema centralizzato di gestione operativa**”, si fa riferimento all’esistenza di una centrale operativa capace ricevere le segnalazioni di intervento, di coordinare le unità operative e fornire loro supporto, di pianificare le azioni di intervento e di gestire tutte le dotazioni strumentali (automezzi, dispositivi di videosorveglianza, ecc.). L’assunto che sta alla base è che *tanto più il sistema di gestione operativa è centralizzato per tutte le funzioni/attività svolte in forma associata, tanto maggiore la stabilità della gestione associata*. Le modalità sono tre:

1. esiste un sistema centralizzato di gestione operativa per tutte le funzioni/attività svolte in forma associata;
2. esiste un sistema centralizzato di gestione operativa solo per alcune delle funzioni/attività svolte in forma associata;
3. non esiste alcun sistema centralizzato di gestione operativa per le funzioni/attività svolte in forma associata.

La prima modalità è relativa al caso in cui esista un sistema centralizzato di comunicazione per tutte le funzioni/attività di Polizia Locale svolte in forma associata. Questa modalità rappresenta la situazione di massima stabilità. La seconda modalità ricorre quando la centrale operativa supporta solo alcune delle funzioni/attività della gestione associata (per esempio la centrale operativa può gestire le funzioni di polizia urbana e territoriale (polizia provinciale), ma non quelle di polizia stradale); il livello di stabilità, in questo caso, è medio. L’ultima modalità si riferisce al caso in cui non esista alcun sistema centralizzato di gestione operativa delle funzioni/attività, e vi corrisponde un livello di stabilità nullo.

Il secondo parametro, “**modalità di utilizzo delle dotazioni di mezzi**” (intesi come autoveicoli, motoveicoli, stazioni mobili, ecc.), si basa sull’assunto che *tanto più l’utilizzo di dotazioni di mezzi è condiviso, tanto maggiore la stabilità della gestione associata*. Le modalità individuate sono tre:

1. le dotazioni di mezzi sono interamente condivise;
2. le dotazioni di mezzi sono condivise solo in parte;
3. le dotazioni di mezzi non sono in alcun modo condivise e sono utilizzate in maniera autonoma.

Nel primo caso i mezzi vengono pienamente condivisi, dove per utilizzo condiviso si intende l’uso comune di tutti i mezzi da parte degli enti locali aderenti alla forma associativa. Questo è il caso di massima stabilità. Nel secondo caso la comunione è solo parziale, in quanto l’uso comune avviene solo per una parte dei mezzi. Il livello di stabilità è, quindi, medio. L’ultima modalità è caratterizzata da un grado di stabilità nullo, poiché non vi è alcuna condivisione delle risorse strumentali e si realizza piuttosto un utilizzo autonomo delle

stesse, ossia l'uso indipendente dei mezzi a disposizione di ciascuno degli enti locali aderenti alla forma associativa.

Il terzo parametro, **“modalità di utilizzo delle dotazioni di strumenti operativi”** (intesi come rilevatori di velocità, etilometri, telecamere, ecc.), si basa sull'assunto che *tanto più l'utilizzo di dotazioni di strumenti operativi è condiviso, tanto maggiore la stabilità della gestione associata*. Le modalità individuate sono tre, elencate dalla più stabile alla meno stabile seguendo lo stesso ragionamento illustrato in relazione al parametro precedente:

1. le dotazioni di strumenti operativi sono interamente condivise;
2. le dotazioni di strumenti operativi sono condivise solo in parte;
3. le dotazioni di strumenti operativi non sono in alcun modo condivise e sono utilizzate in maniera autonoma.

#### ***GESTIONE DEI FONDI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA (DIMENSIONE 4)***

La dimensione *“gestione dei fondi per lo svolgimento delle funzioni in forma associata”* è misurata attraverso i seguenti quattro parametri:

1. **“Modalità di ripartizione delle entrate per titoli, categorie e risorse nel bilancio tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale”;**
2. **“Modalità di gestione delle risorse d'entrata tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale”;**
3. **“Modalità di ripartizione delle spese per titoli, funzioni, servizi ed interventi nel bilancio tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale”;**
4. **“Modalità di gestione dei titoli di spesa tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale”.**

Il parametro **“modalità di ripartizione delle entrate per titoli, categorie e risorse nel bilancio tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale”** si riferisce all'esistenza o meno, all'interno del bilancio annuale che ogni comune deve produrre, di un piano di ripartizione comune delle entrate per titoli, categorie e risorse tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale (art. 165, co. 2 del T.U.E.L). L'assunto che sta alla base è che *tanto maggiore il grado di condivisione della ripartizione delle entrate per titoli, categorie e risorse nel bilancio tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale, tanto maggiore la stabilità della gestione associata*. Le modalità previste sono due:

1. è stato creato un piano di ripartizione comune delle entrate per titoli, categorie e risorse nel bilancio annuale dei comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale;
2. non è stato creato un piano di ripartizione comune delle entrate per titoli, categorie e risorse nel bilancio annuale dei comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale.

Nel primo caso il livello di stabilità è massimo poiché, qualora i comuni aderenti alla forma associativa utilizzino il medesimo piano di ripartizione delle entrate prevedendo le stesse voci, la condivisione delle risorse economiche è massima. Qualora invece questo piano comune di ripartizione delle voci d'entrata non esista, le risorse d'entrata sono gestite in maniera autonoma da ciascun comune aderente alla forma associativa; il livello di stabilità è, in questo caso, nullo.

Il secondo parametro, **“modalità di gestione delle risorse d'entrata tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale”**, si basa sull'assunto che *tanto maggiore il grado di condivisione della gestione delle risorse d'entrata tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale, tanto maggiore la stabilità della gestione associata*. Le modalità sono tre:

1. le risorse d'entrata sono gestite per ciascuna funzione/attività in maniera completamente condivisa tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale. In questo caso si fa specifico riferimento ad una ripartizione delle entrate suddivisa secondo criteri prestabiliti, quali l'equa

suddivisione tra i comuni aderenti alla forma associata, oppure in maniera proporzionale al numero di abitanti, alla superficie territoriale del comune, al servizio svolto, ecc.<sup>6</sup>. Si tratta della modalità a cui corrisponde al massimo grado di stabilità;

2. le risorse d'entrata sono gestite per ciascuna funzione/attività in maniera parzialmente condivisa tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale. In questo secondo caso, viene ripartita solo una parte delle entrate e secondo alcune condizioni: ad esempio, gli enti locali possono stabilire che i proventi derivanti dalla comminazione di contravvenzioni vadano nelle casse del comune sul cui territorio viene rilevata l'infrazione. Ma, se la rilevazione è effettuata da un agente appartenente ad un corpo con sede in un altro comune associato, i proventi derivanti potrebbero essere suddivisi tra i due comuni. A questa modalità corrisponde un livello medio di stabilità;
3. le risorse d'entrata sono gestite per ciascuna funzione/attività in maniera completamente autonoma dai comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale. Vi corrisponde un grado di stabilità nullo.

Il terzo e il quarto parametro fanno riferimento alle spese per la gestione associata del servizio di Polizia Locale e vi si possono applicare gli stessi ragionamenti appena espressi per le entrate.

Il parametro **“modalità di ripartizione delle spese per titoli, funzioni, servizi ed interventi nel bilancio tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale”** si riferisce all'esistenza o meno, all'interno del bilancio annuale che ogni comune deve produrre, di un piano di ripartizione comune delle spese per titoli, funzioni, servizi ed interventi tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale (art. 165, co. 5 del T.U.E.L). L'assunto che sta alla base è che *tanto maggiore il grado di condivisione della ripartizione delle spese per titoli, funzioni, servizi ed interventi nel bilancio tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale, tanto maggiore la stabilità della gestione associata*. Le modalità previste sono due:

1. è stato creato un piano di ripartizione comune delle spese per titoli, funzioni, servizi ed interventi nel bilancio annuale dei comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale (massimo livello di stabilità);
2. non è stato creato un piano di ripartizione comune delle spese per titoli, funzioni, servizi ed interventi nel bilancio annuale dei comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale (livello di stabilità nullo).

L'ultimo parametro, **“modalità di gestione dei titoli di spesa tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale”**, si basa sull'assunto che *tanto maggiore il grado di condivisione della gestione dei titoli di spesa tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale, tanto maggiore la stabilità della gestione associata*. Le modalità sono tre:

1. i titoli di spesa sono gestiti per ciascuna funzione/attività in maniera completamente condivisa tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale. In questo caso, come per le entrate, si fa riferimento ad una ripartizione delle spese suddivisa secondo criteri prestabiliti, quali l'equa suddivisione tra i comuni aderenti alla forma associata, oppure in maniera proporzionale al numero di abitanti, alla superficie territoriale del comune, al servizio svolto, ecc. <sup>7</sup> Si tratta della modalità a cui corrisponde al massimo grado di stabilità;
2. i titoli di spesa sono gestiti per ciascuna funzione/attività in maniera parzialmente condivisa tra i comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale. In questo secondo caso, solo le spese relative ad alcune delle funzioni/attività svolte in forma associata vengono suddivise secondo uno specifico criterio. A questa modalità corrisponde un livello medio di stabilità;

---

<sup>6</sup> A tal proposito si veda l'indagine elaborata dall'ANCI dal titolo “Indagine sulla gestione associata dei servizi e/o funzioni e sulle unioni dei comuni del Veneto”, reperibile al sito internet <http://www.anciveneto.org/unioni/indagine.pdf>.

<sup>7</sup> A tal proposito si veda <http://www.anciveneto.org/unioni/indagine.pdf>.

3. i titoli di spesa sono gestiti dai comuni aderenti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale in maniera completamente autonoma per ciascuna funzione/attività. Vi corrisponde un grado di stabilità nullo.